

NORMATIVA

CORONAVIRUS

1 settembre 2020

Prodotti Dual Use – protrazione dello Stato di emergenza e proroga dei termini delle autorizzazioni rilasciate dall'UAMA

In breve

L'Autorità UAMA del Ministero Affari Esteri, a seguito della protrazione al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza da Covid-19, ha emanato una ulteriore nota che completa le indicazioni presenti nelle precedenti note del 3 aprile, 24 aprile e 20 maggio scorsi. Le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono confermate prorogate fino al 29 ottobre 2020.

TES/PRO 241/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Emergenza Covid-19 e tempistiche per il rilascio di autorizzazioni

L'Autorità UAMA⁽¹⁾ a seguito della protrazione al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza da Covid-19, ha emanato una ulteriore nota (P 16751 del 7 agosto 2020) che completa le indicazioni presenti nelle precedenti note del 3 aprile (vedere Circolare TES/PRO 123/20), 24 aprile (vedere Circolare TES/PRO 150/20) e 20 maggio (vedere Circolare TES/PRO 187/20).

Viene confermato che tutte le autorizzazioni di competenza dell'UAMA scadute di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono da ritenersi valide, anche senza un provvedimento amministrativo di proroga, fino alla data del 29 ottobre 2020.

Sono parimenti prorogati tutti i termini per la presentazione delle relative istanze di proroga fino al 29 ottobre 2020, per richiedere l'estensione della validità dei provvedimenti oltre tale data.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni con scadenza successiva al 31 luglio 2020, queste dovranno essere trattate in via ordinaria. Tuttavia, tenuto conto dello stato di emergenza, allo

scopo di consentire la presentazione di istanze di proroga per le autorizzazioni in scadenza nel periodo di agosto 2020, laddove l'impresa non abbia provveduto nei termini, queste potranno essere ugualmente presentate fino alla data del 15 settembre 2020.

Allegato



Nota UAMA

Note

(1) *Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento*



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

MAE-UAMA 010 P 16751

Roma, 7 agosto 2020

Oggetto: protrazione dello Stato di emergenza e proroga dei termini delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale UAMA.

Riferimento: note UAMA nn. 7211 del 3 aprile 2020, 8292 del 24 aprile 2020 e 9961 del 20 maggio 2020.

Nota indirizzata

Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90 e dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c. Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Viale delle Milizie, 5/A
00192 Roma
- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via di Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 ROMA

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

PREMESSA la necessità di fornire aggiornamenti sui termini di validità delle autorizzazioni di competenza di questa Autorità nazionale per effetto della proroga dello stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*;

VISTA la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 con la quale sono stati ampliati i termini di validità delle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante: *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 ed in particolare l'art. 1 comma 4 che limita le modifiche dei termini conseguenti alla protrazione dello stato di emergenza;

VISTA la comunicazione dell'Autorità nazionale n. 9961 del 20 maggio 2020;

CONSIDERATO che con la legge 24 aprile 2020 n. 27 le autorizzazioni scadute nell'intervallo temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi allo scadere dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri con la delibera del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, ma che tuttavia tale proroga non ha effetto sulle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in quanto l'art. 103 del DL 18/2020 non è stato incluso dal decreto legge 83/2020 tra gli articoli che beneficiano della protrazione dello stato di emergenza;

TUTTO quanto sopra premesso, visto e considerato;

si comunica che tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 il 31 luglio 2020, che non siano state espressamente prorogate, conservano la loro validità, anche senza un provvedimento amministrativo di proroga, fino alla data del 29 ottobre 2020.

Tali autorizzazioni, anche laddove riportino un termine apparentemente scaduto, sono ugualmente spendibili presso gli uffici pubblici e privati, interessati dalle procedure (Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Prefetture/Questure, Istituti di credito, altri) in quanto

beneficiano di una proroga generale *ex lege* fino alla data del 29 ottobre 2020.

Sono parimenti prorogati tutti i termini per la presentazione delle relative istanze di proroga, fino alla predetta data del 29 ottobre 2020, per richiedere l'estensione della validità dei provvedimenti oltre tale termine.

Nei casi in cui siano state già presentate delle istanze di proroga, attualmente sospese per effetto del provvedimento di estensione *ex lege* della validità dei termini di cui all'art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, questa Autorità nazionale procederà all'istruttoria delle stesse a partire dal 1 settembre p.v..

Nel caso in cui le imprese istanti non abbiano interesse residuo per la richiesta di proroga, ad esempio nel caso di previsto completamento della fornitura e delle operazioni finanziarie connesse entro il 29 ottobre 2020, potranno darne comunicazione all'Autorità nazionale-UAMA, chiedendo contestualmente il rimborso della tariffa versata, attraverso l'inoltro di specifica richiesta al seguente indirizzo: uama.mae@cert.esteri.it e per conoscenza a segreteria.uama@esteri.it.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni con scadenza successiva al 31 luglio c.a. il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 non ha apportato novità al riguardo, pertanto le autorizzazioni in scadenza dopo tale data dovranno essere trattate in via ordinaria.

Tuttavia, tenuto conto dello stato di emergenza in corso e dei dubbi interpretativi intercorsi per il susseguirsi della normativa emergenziale, allo scopo di consentire la presentazione di istanze di proroga per le autorizzazioni in scadenza nel periodo di agosto 2020, laddove l'azienda non abbia provveduto nei termini, queste potranno essere ugualmente presentate fino alla data del 15 settembre p.v..

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Ministro Pl. Alberto CUTILLO

